

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Massimiliano Silveti	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13/07/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni degli intermediari e le relative documentazioni;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato vittima di un “furto di identità” e di aver subito dei prelievi mensili dal proprio conto corrente intrattenuto presso la banca resistente a fronte di un finanziamento in realtà mai concesso da una finanziaria, parimenti convenuta in giudizio. Segnala in particolare che il 12 ottobre 2010 «si accorgeva» di detti prelievi e, prese informazioni presso la competente filiale della banca, veniva a conoscenza della concessione di un finanziamento a suo nome, asseritamente sottoscritto il 21 febbraio 2008, di 7.700,00 euro per l’acquisto di un’autovettura presso un concessionario di Roma. Il 25 ottobre 2010 proponeva reclamo, richiedendo alla finanziaria la documentazione relativa al citato contratto di finanziamento e il 27 ottobre 2010 sporgeva formale denuncia-querela ai Carabinieri, denunciando di non aver mai acquistato alcuna autovettura presso il suddetto concessionario e di non aver sottoscritto alcun contratto di finanziamento



finalizzato a tale acquisto. Il 23 novembre 2010, la finanziaria resistente riscontrava il reclamo, inviandogli la documentazione richiesta, che risultava mancante del documento di riconoscimento, necessario ai fini della erogazione del finanziamento in questione, e dalla quale emergeva con evidenza la non riconducibilità alla propria della firma apposta in calce al contratto di finanziamento. Per tali ragioni, il 4 febbraio 2011 il ricorrente integrava la precedente denuncia con il disconoscimento della firma del contratto *de quo*.

In relazione a quanto sopra, il ricorrente chiede all'ABF di: *a)* dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del contratto di finanziamento; *b)* per l'effetto, condannare la finanziaria resistente a restituirgli la somma di € 7.707,01, comprensiva della rivalutazione e degli interessi legali, illegittimamente prelevata; *c)* in via gradata, condannare in solido la finanziaria e la banca a restituirgli la somma di euro 7.707,01 illegittimamente prelevata a seguito di una erronea autorizzazione della banca stessa; *d)* riconoscergli le spese del procedimento.

Nelle sue controdeduzioni, la finanziaria resistente evidenzia che la messa a reddito del finanziamento in parola è avvenuta solo a seguito del ricevimento di un documento di identità a nome del ricorrente (che acclude alle controdeduzioni) e della relativa modulistica contrattuale sottoscritta. Segnala poi che le firme del richiedente il finanziamento sono state "autenticate" dal fornitore, il quale ne ha anche attestato "veridicità ed autenticità" in calce al contratto. Ciò nonostante, non appena avuta contezza della querela depositata dal ricorrente, la finanziaria resistente ha depositato, il 30/11/2010, una propria, autonoma denuncia-querela, evidenziando, già in quella sede, il lunghissimo lasso di tempo trascorso tra la decorrenza del finanziamento ed il deposito di una querela da parte del ricorrente. La finanziaria conclude facendo rilevare la circostanza che per il finanziamento *de quo* sono state corrisposte, "come se nulla fosse", circa trenta rate mensili, e che l'atipicità della situazione le impedisce – nonostante la sua disponibilità – di retrocedere sin da ora (e soprattutto senza prima attendere l'esito delle indagini tuttora in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria Penale) quanto incamerato con riferimento al predetto finanziamento.

La banca convenuta, nelle sue deduzioni, sottolinea la correttezza delle procedure di esecuzione degli addebiti contestati e produce la lettera inviata alla finanziaria resistente per chiedere il rimborso della somma in questione (€ 7.707,01), così come previsto dalla normativa ABI in materia.

Ai fini della dimostrazione del proprio corretto operato, la banca ricorda che la procedura interbancaria RID consente alle banche utenti RNI/SITRAD (l'applicativo che gestisce tale procedura), sulla base di un mandato del cliente

creditore, nonché di una preautorizzazione all'addebito in conto del debitore, di eseguire operazioni di incasso di crediti, avvalendosi dell'applicativo RNI/SITRAD per tutte le comunicazioni interbancarie necessarie per l'esecuzione del mandato. Illustra quindi, sulla base della normativa interbancaria, le diverse fasi della procedura seguita per effettuare gli addebiti sul conto del ricorrente. Ricorda inoltre che, per l'ipotesi in cui il titolare del conto disconosca l'autorizzazione all'addebito, la citata normativa prevede che, qualora la banca domiciliataria, dopo opportuna verifica, accerti la fondatezza della contestazione del titolare del conto circa la difformità tra la propria firma e quella del modulo di autorizzazione all'addebito (nel caso specifico, inserita nel contratto di finanziamento), la banca domiciliataria (quella resistente) ha diritto di pretendere dal cliente (la finanziaria resistente) la restituzione dell'importo. Il cliente è anche tenuto al risarcimento di ogni ulteriore maggior danno. Nel sottolineare inoltre che il ricorrente si è accorto solo dopo due anni e mezzo degli addebiti contestati, la banca resistente evidenzia che la causale degli addebiti in conto è chiaramente ed inequivocabilmente indicata negli estratti conto regolarmente trasmessi. Ricorda, da ultimo, che il ricorrente è titolare di prodotti e servizi ("banca telefonica" e home-banking, carta bancomat e carta di credito) abilitati anche a funzioni di *inquiry* e quindi in grado di garantire il costante e puntuale monitoraggio dei rapporti intrattenuti con la banca.

Ribadendo di aver operato correttamente e di essersi adoperata per facilitare la soluzione della controversia, la banca resistente chiede quindi il rigetto del ricorso.

Diritto

Oggetto della domanda del ricorrente è la dichiarazione di "inesistenza" di un contratto di finanziamento del quale il ricorrente stesso ha corrisposto, per due anni e otto mesi, le rate mensili di ammortamento mediante addebiti in conto. Entrambe le parti convenute rimarcano l'anomalia di tale situazione e in particolare la banca resistente, domiciliataria dei pagamenti, evidenzia come attraverso gli estratti conto fosse possibile desumere agevolmente la causale degli addebiti contestati.

Le circostanze appena riferite assumono rilievo, ad avviso del Collegio, ai fini della decisione del ricorso. Già in altre vicende analoghe alla presente (cfr., fra le altre, Dec. n. 667 del 2 luglio 2010), questo Collegio ha infatti avuto modo di esprimere la propria adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata*



la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c., può essere anche implicito e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio, e cioè in sede stragiudiziale; tuttavia il riconoscimento, anche se tacito, non costituisce accertamento incontestabile dell'autenticità della scrittura, ma può essere impugnato solo mediante la proposizione di querela di falso" (Cass. Civ., Sez. I, 17 novembre 2004, n. 21744).

Nel caso di specie il Collegio ritiene che nella condotta del ricorrente possano ravvisarsi gli estremi di tale riconoscimento implicito stragiudiziale. Questi infatti, per un lungo arco temporale, non ha disconosciuto le scritture di addebito sul conto per il rimborso del finanziamento ora contestato, né possono assumere valore scusante le giustificazioni addotte nella querela presentata sui fatti di cui è causa circa la difficoltà di individuare negli estratti conto le causali degli addebiti.

Alla luce del citato orientamento è quindi da ritenere che la scrittura privata relativa al finanziamento *de quo* sia stata implicitamente riconosciuta dal ricorrente, che potrà eventualmente far valere la non autenticità della scrittura nell'ambito di un distinto procedimento per querela di falso che allo stato non risulta essere stato promosso e che comunque non rientra nella cognizione di questo Collegio.

Pertanto, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE